

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 3

4 giugno 2010

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI DEFRANCESCHI, FAVIA

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2002, N. 3: "MODIFICAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 14 APRILE 1995, N. 42 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE" E 8 SETTEMBRE 1997, N. 32 "FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42"

Oggetto consiliare n. 55

Relazione

Prima finalità della presente proposta di legge è quella di eliminare i rimborsi forfettari di cui beneficiano attualmente i consiglieri e sostituirli con rimborsi che vadano a coprire le spese effettivamente e realmente sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Come avviene per la maggior parte delle aziende pubbliche e private nel mondo, il diritto al rimborso è conseguenza della presentazione di documenti fiscali che riportino la spesa effettuata.

Per le stesse ragioni viene abolito il rimborso chilometrico forfettario dal proprio domicilio, che va ritenuto incluso nel rimborso spese globale.

Seconda finalità è quella di eliminare le indennità giornaliere di missione in Italia e all'estero. Riteniamo infatti che tali missioni rientrino tra le mansioni normali e le attività cui sono normalmente chiamati. Non si ravvede quindi la necessità di un emolumento extra a fronte di quello che va considerato come una normale attività lavorativa.

PROGETTO DI LEGGE**Il comma 1 dell'articolo 1 della L.R. n. 3 del 18 febbraio 2002 è sostituito dal seguente:**

1. Per le spese sostenute in relazione alla presenza alle riunioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni consiliari istituite a norma degli articoli 16, 18 e 52 dello Statuto, alle riunioni per la Giunta per il regolamento, nonché di altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, e per tutte le spese derivanti da attività connesse all'espletamento del mandato è corrisposto ai Consiglieri regionali un rimborso spese costituito da un rimborso mensile a piè di lista conseguente alla presentazione di documenti comprovanti le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni. L'importo mensile non potrà comunque superare il 65 per cento dell'ammontare mensile della diaria corrisposta ai membri della Camera dei Deputati.

Il comma 1 dell'articolo 2 della L.R. n. 3 del 18 febbraio 2002 è sostituito dal seguente:

1. L'articolo 8 della L.R. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

Art. 8**Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto**

1. Il consigliere regionale può essere inviato in missione in Italia e all'estero in rappresentanza del Consiglio o della Giunta, per disposizione, rispettivamente dell'Ufficio di presidenza del Consiglio o della Giunta.

2. Al consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, sono dovuti il rimborso integrale delle spese di trasporto.

3. Al comma 2 del presente articolo come all'articolo 6 sono applicate le esenzioni previste dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.